



Commissione Tributaria Regionale
per la Liguria

MASSIMARIO 2015

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

Presidente della Commissione Tributaria Regionale
dott. Giovanni Soave

Presidente dell'Ufficio del Massimario
comm. dott. Salvatore Labruna

Dirigente dell'Ufficio di Segreteria
della Commissione Tributaria Regionale
dott.^{ssa} Paola Bertonelli



MEF Dipartimento
delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria

CeRDEF

FINANZA LOCALE IMPOSTA PUBBLICITÀ

Sentenza del 06/02/2015 n. 124 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

IMPOSTA PUBBLICITA'

Massima:

Non costituiscono messaggio pubblicitario le scritte di un albergo con l'indicazione del luogo della reception e del parcheggio riservato alla clientela (Nel caso di specie un albergo espone le scritte con l'indicazione del luogo della reception ("Reception") e del parcheggio riservato alla clientela ("Riservato Hotel V.A."))

FINANZA LOCALE

1.TARSU TARES

Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

TIA - TARES - TARI - Superfici area portuale - Competenza accertamento - Ente locale - Concessionaria ente locale - Esclusione - Competenza accertamento - Autorità Portuale

Massima:

E' incompetente l'ente locale e la sua concessionaria ad accertare e riscuotere la Tia, Tares o Tari, essendo attività riservata alla competente Autorità Portuale(Nel caso di specie una contribuente occupa delle aree all'interno del porto de La Spezia. Il Concessionario delegato all'attività di accertamento e riscossione del Comune de La Spezia richiede la TIA per l'anno 2011 e 2012, la TARES per l'anno 2013 e la TARI per l'anno 2014)

FINANZA LOCALE

2.IMU ICI

Sentenza del 25/08/2015 n. 894 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1

Intitolazione:

Esenzione ICI - Svolgimento attività sportiva - Ente non commerciale.

Massima:

L'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 è prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività ivi indicate, tra cui quelle sportive, alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta dei medesimi e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. E' necessario, pertanto che nell'immobile sia effettivamente realizzata un'attività consistente, in via diretta e non mediata, nella pratica, a scopo ricreativo o agonistico di uno sport non essendo quindi sufficiente l'esercizio di un'attività di tipo organizzativo o gestionale.

Sentenza del 20/10/2015 n. 1052 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1

Intitolazione:

Agevolazione ICI prima casa - Concetto di residenza anagrafica - Altro immobile stesso Comune.

Massima:

Ai fini di poter fruire dell'agevolazione prima casa, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, da cui ne consegue che l'immobile è da ritenersi abitazione principale solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i familiari e che pertanto non hanno diritto alle agevolazioni di abitazione principale il contribuente che dimora in un immobile mentre il coniuge e i figli dimorano in un altro dello stesso comune, usufruendo di tale agevolazione.

Sentenza del 22/01/2015 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

ICI - Area edificabile - Ente impositore - Concessione convenzione - Società costruttrice - Lavori adattamento area - Ente impositore - Valore assoggettamento tassazione - Oneri sostenuti - Mancata decurtazione - Non rileva - Illegittimità pretesa - Consegue

Massima:

E' legittimo nei confronti della società concessionaria l'assoggettamento a tassazione ai fini ICI di un'area edificabile che l'ente impositore le ha concesso in convenzione per l'esecuzione di lavori, non valendo neppure in decurtazione gli oneri sostenuti per l'adattamento dell'area se non previsti contrattualmente (Nel caso di specie le contribuenti, tutte società di costruzione, risultavano destinatarie di distinti avvisi di accertamento ai fini ICI, con i quali il comune invocava il pagamento per l'anno d'imposta 2004 relativamente ad un'area edificabile che aveva concesso loro in convenzione. L'ente impositore sosteneva legittimamente la debenza in quanto nella convenzione stipulata con le contribuenti non era stata prevista alcuna decurtazione dal valore imponibile ai fini ICI dei costi sostenuti per i lavori di adattamento dell'area).

Sentenza del 09/02/2015 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

ICI - Area edificabile - Valore comune commercio - Ente impositore - Avvenuta rideterminazione - Ente impositore - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Utile imprenditore - Mancata considerazione - Costo costruzione - Applicazione percentuale - Metodo diretto - Mancata considerazione - Illegittimità pretesa - Consegu

Massima:

E' illegittima la rideterminazione del valore in comune commercio valido ai fini della tassazione ICI di un'area edificabile quando l'ente impositore, pur avendo provato la modalità di determinazione, non abbia decurtato il valore dell'utile dell'imprenditore e non abbia poi applicato la corretta percentuale del costo di costruzione attraverso il metodo diretto. (Nel caso di specie la contribuente, società cooperativa di costruzione, risultava destinataria di un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore, pur avendo provato la modalità di determinazione della base imponibile, non aveva correttamente imputato in diminuzione il costo dovuto all'utile dell'imprenditore e quello risultante dall'applicazione percentuale dei costi di diretta imputazione per la costruzione).

Sentenza del 17/09/2015 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

Studi di settore - accertamento fondato soltanto sulle risultanze dello studio di settore - Onere della prova non assolto

Massima:

L'avviso di accertamento emesso in base alle risultanze di uno studio di settore deve riportare le ragioni in base a cui l'ufficio ha respinto le difese del contribuente in sede di contraddittorio. Ove, invece, l'ufficio si limiti a diminuire la pretesa, senza tuttavia darne alcuna spiegazione, lo spirito del contraddittorio deve ritenersi violato.

Sentenza del 02/02/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

Intitolazione:

ICI - Seminario vescovile - Compendio immobiliare - Utilizzo finalità ricettive - Natura commerciale - Esenzione luogo culto - Esclusione - Legittimità pretesa - Conseguenze

Massima:

E' legittima la pretesa ai fini ICI nei confronti del compendio immobiliare che, pur appartenendo al seminario vescovile, risulti utilizzato a finalità ricettive di natura commerciale in grado di potere escludere l'esenzione a tassazione

Sentenza del 15/10/2015 n. 2100 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

Intitolazione:

ICI - esenzione - art. 7 comma 1 d.lgs. n. 504/92 - enti ecclesiastici - prove - caratteristiche

Massima:

Quando si invoca l'esenzione da ICI prevista dall'art. 7, c. 1, d.lgs. n. 504/92, con riferimento ad immobili di appartenenza di una parrocchia ed utilizzati a fini pastorali ed istituzionali (residenze di parroci e suore) o per attività direttamente riconducibili alla chiesa (attività di catechesi, ricreative per bambini ecc.), occorre: 1) tener presente che, nel caso in cui si sostenga la loro destinazione ad abitazione dei religiosi, è necessario produrre quantomeno un certificato dell'anagrafe comunale per documentare tale affermazioni; 2) non limitarsi a produrre fotografie dell'immobile che non consentano di riferirlo direttamente all'anno oggetto di imposizione; 3) tener presente che le modalità di esercizio della scuola dell'infanzia paritaria e del cinema parrocchiale possono evidenziare la natura commerciale di tali attività precludendo la fruizione dell'esenzione ICI per tali immobili.

Sentenza del 01/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ICI - D.Lgs.n. 504/92 - Classificazione catastale - Beneficio fiscale - fabbricati rurali - Domanda di variazione catastale.

Massima:

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 ter del D.L. n. 102/2013 per il riconoscimento del requisito della ruralità devono sussistere di due condizioni, quali la presentazione delle domanda di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali come ribadito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 422 del 10 gennaio 2014 la quale afferma che per applicare lo "ius superveniens" che si impone in ogni stato e rado del giudizio, occorre produrre documenti o effettuare accertamenti di fatto, non ottenibili o non indispensabili nella vigenza della precedente normativa ed invece rilevanti ed idonei per le ipotesi successive all'entrata in vigore delle L. 106/2011

FINANZA LOCALE

3. IRAP

Sentenza del 28/04/2015 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

Intitolazione:

DINIEGO DI RIMBORSO - Irap - Collaboratore Part time

Massima:

Nel caso di medico convenzionato con il SSN è da escludere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, in caso di assunzione di un collaboratore part time, in quanto l'apporto di una segretaria, tenuto conto della peculiare attività di un medico convenzionato, nulla aggiunge alla sua capacità di produrre reddito, essendo del tutto irrilevante ai fini predetti l'attività di un dipendente che risponde al telefono o apre la porta dello studio durante l'orario delle visite

Sentenza del 12/01/2015 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

IRAP - Avvocato - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Beni strumentali modesti - Assenza dipendenti - Studio professionale - Utilizzo struttura condivisa - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Consegu

Massima:

E' illegittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un avvocato che beni strumentali modesti, non impieghi dipendenti ed eserciti la professione utilizzando una struttura condivisa con altri colleghi.

Sentenza del 06/02/2015 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

IRAP - Medico oncologo - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Beni strumentali modesti - Assenza collaboratori non occasionali - Gabinetto medico - Appartenenza struttura complessa - Mancanza responsabilità diretta - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Consegue

Massima:

E' illegittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un medico oncologo che utilizzi beni strumentali modesti, non impieghi collaboratori non occasionali e pur esercitando la professione in un gabinetto medico appartenente ad una struttura complessa, non risulti il responsabile diretto.

Sentenza del 13/01/2015 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

Intitolazione:

IRAP - Medico psichiatra - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Utilizzo autovettura, computer, telefono - Assenza dipendenti/collaboratori - Studio professionale - Utilizzo promiscuo abitazione - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Consegue

Massima:

E' illegittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un medico psichiatra che utilizzi un'autovettura, un computer ed un telefono, non impieghi dipendenti e/o collaboratori e utilizzi promiscuamente la propria abitazione quale sede dello studio professionale (Nel caso di specie il contribuente, libero professionista quale medico psichiatra, risultava destinatario di un diniego su istanza di rimborso IRAP per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore non aveva però tenuto conto che non sussisteva alcuna autonoma organizzazione in quanto egli utilizzava un'autovettura, un computer, un telefono, non impiegava né dipendenti né collaboratori e svolgeva la propria attività nella propria abitazione).

Sentenza del 26/10/2015 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

Intitolazione:

IRAP - reddito di lavoro autonomo - incarichi societari - autonoma organizzazione - esclusione

Massima:

L'imposizione ad IRAP nello svolgimento di incarichi di sindaco e di revisore consegue soltanto qualora vi sia una complessa struttura organizzativa propria di cui il professionista si avvale, prevalente rispetto all'attività intellettuale e personale che caratterizza la prestazione.

FINANZA LOCALE

4. TRIBUTI LOCALI VARI

Sentenza del 04/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 4

Intitolazione:

Tasse automobilistiche - auto storiche - esenzione - iscrizione registri Asi - non necessaria.

Massima:

In materia di tasse automobilistiche, non è consentito alle Regioni escludere esenzioni già previste dalla legge statale; pertanto l'esenzione dal bollo per le auto storiche non può essere in alcun modo subordinata all'iscrizione nei registri Asi.

RISCOSSIONE

Sentenza del 25/08/2015 n. 893 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

Intitolazione:

Cartella di pagamento - notifica "diretta" via posta - legittimità - sussiste

Massima:

La legge sulla notifica a mezzo posta (e in particolare l'art.14) consente (anche) al concessionario della riscossione di notificare la cartella di pagamento avvalendosi "direttamente" (e quindi senza il tramite degli ufficiali giudiziari) del servizio postale. Non occorre, in tal caso, la redazione di una relata di notifica e la prova della positiva esecuzione della stessa è data dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina la consegna della corrispondenza "ordinaria" per raccomandata.

Sentenza del 08/09/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

Intitolazione:

Accertamento - notifica atti impositivi - prova della notifica mediante deposito di fotocopie degli avvisi di ricevimento - disconoscimento ex art. 2719 c.c.

Massima:

La prova documentale della regolarità della notifica di atti impositivi prodromici all'emissione di cartella di pagamento (nella specie 3 avvisi di liquidazione ici) può venire assolta mediante la produzione di fotocopie. Se il contribuente ne effettua il disconoscimento in giudizio ex art. 2719 c.c. (copie fotografiche di scritture) il giudice può comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa anche sulla base di presunzioni (nella specie la Commissione ha valorizzato la circostanza che l'ultimo dei tre atti impositivi era stato ritualmente impugnato e che l'avviso di ricevimento relativo alla sua notifica recava una sottoscrizione identica a quella recata dagli avvisi di ricevimento disconosciuti dal contribuente).

Sentenza del 10/02/2015 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento - Mancata indicazione - Contenuto vincolato - Accertamento definitivo - Legittimità della riscossione - Trasparenza amministrativa - diritto alla difesa - Conseguenze

Massima:

Non è nulla la cartella che non reca l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione di notificazione della stessa cartella, se il suo contenuto, stante la natura vincolata del provvedimento, non sarebbe potuto essere diverso da quello effettivo. Ciò si ha quando la cartella è atta alla riscossione di un ruolo con contenuto vincolato nell' "an" e nel "quantum", conseguente a sentenza passata in giudicato e nota al contribuente. In tale caso non vi è violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'informazione del cittadino e il suo diritto alla difesa. (Nel caso di specie al contribuente veniva notificata cartella esattoriale per la riscossione di un avviso di accertamento IVA, per il quale la CTC ha emesso sentenza sfavorevole al contribuente passata in giudicato. Nel ricorso avverso la cartella il contribuente eccepiva la mancata indicazione del responsabile di procedimento di iscrizione a ruolo e emissione della notificazione. Tuttavia, la CTR ha ritenuto non nulla la cartella poiché essendo la stessa volta alla riscossione dell'IVA dovuta dal contribuente, come da sentenza della CTC passata in giudicato, il contenuto della cartella era perfettamente conosciuto/conoscibile dal contribuente).

Sentenza del 27/03/2015 n. 367 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

ESECUZIONE - PREAVVISO DI FERMO - Art. 2953 c.c.

Massima:

Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria a mezzo del Concessionario si deve ritenere che, poiché la cartella esattoriale non è un titolo giudiziale, essa sia regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portato, mentre la prescrizione decennale si applichi solo alle sentenze passate in giudicato: solo in questo caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve-quinquennale) - previsto per il singolo tributo - in quello decennale.

Sentenza del 20/05/2015 n. 578 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

Intitolazione:

ESECUZIONE - PREAVVISO DI FERMO - Art. 2953 c.c.

Massima:

Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria a mezzo del Concessionario si deve ritenere che, poiché la cartella esattoriale non è un titolo giudiziale, essa sia regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portato, mentre la prescrizione decennale si applichi solo alle sentenze passate in giudicato: solo in questo caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve-quinquennale) - previsto per il singolo tributo - in quello decennale.

Sentenza del 12/06/2015 n. 712 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

DIRITTI CONSORTILI - Ingunzione - Motivazione - Conoscenza - Elementi contenuti - Argomentazioni - Diritto alla difesa - Garantito - Consegue

Massima:

Il diritto alla difesa è pienamente garantito nel momento in cui l'atto contiene l'indicazione dell'ente impositore, del codice, dell'anno di riferimento, dell'oggetto e dell'importo dell'imposta e le diffuse argomentazioni, svolte dalla ricorrente, dimostrano la completa conoscenza degli argomenti posti a base della ingunzione impugnata.

Intitolazione:

INGIUNZIONE - Ente impositore - Presupposto impositivo - Assenza - Avvisi di pagamento - Solleciti - Mancata impugnazione - Definitività pretesa - Consegue

Massima:

Per l'assenza della prova del presupposto impositivo, nel caso di ingunzione, la soggettività passiva è dell'ente impositore con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini gli avvisi o i solleciti di pagamento emessi, per l'appunto, dall'ente impositore. (Nel caso di specie una contribuente ricorre contro l'ingunzione di pagamento relativa al credito tributario vantato dal consorzio di bonifica. La ricorrente contesta la carenza di motivazione, l'inesistenza del beneficio diretto derivante all'immobile per il quale è richiesto il contributo e la decadenza della pretesa contributiva. La Ctp respinge il ricorso e condanna la contribuente anche al pagamento delle spese processuali.)

Sentenza del 26/06/2015 n. 752 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - IPOTECARIA - CATASTALE - Cessione immobili - Cartella di pagamento - Atto presupposto - Mancata notifica - Cartella di pagamento - Nulla

Massima:

L'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente o impugnando solo l'atto consequenziale notificatogli o impugnando, cumulativamente, anche quello presupposto di cui si deduce l'omessa notifica con la conseguenza che nel primo caso il giudice adito dovrà verificare soltanto la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale mentre nel secondo caso la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno della pretesa tributaria.

(Nel caso specifico una società ricorre contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia a seguito dell'iscrizione a ruolo operata dall'amministrazione finanziaria per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto di due unità immobiliari. In modo particolare la società ricorrente invoca la nullità della cartella in quanto non è stata preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposto della pretesa del fisco. La Ctp accoglie il ricorso.)